

COMUNE DI PIANORO



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero **12** del **29/04/2026**

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Il giorno **29 aprile 2026** alle ore **20:00** presso la sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

| | | | |
|------------------------|----------|--------------------|----------|
| Luca VECCHIETTINI | presente | Michele DONATI | presente |
| Chiara STEFANINI | presente | Massimo BERNARDI | presente |
| Ivano SANTUCCI | presente | Marco ZUFFI | presente |
| Andrea SCHIAVINA | presente | Gabriele MINGHETTI | assente |
| Thomas PAZZAGLIA | presente | Nicola BOSCHETTI | assente |
| Perla MATERA | presente | Elisa GALLI | presente |
| Roberto NANNETTI | presente | Fabio FELETTI | presente |
| Pier Damiano D'IGNAZIO | presente | Luca D'ORISTANO | presente |
| Anna Maria BONARELLI | assente | | |

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Luca CASARINI, Daniel BERTARELLI, Lucia Anna DI FILIPPO, Silvia NERI, Simonetta SALIERA

Il Segretario Generale, **LUCA LAURENZANO**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **IVANO SANTUCCI**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri DONATI Michele, FELETTI Fabio e MATERA Perla.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- l'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe



necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;

- ridurre l'eventuale contenzioso tributario prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in accertamenti esecutivi relativi ai periodi d'imposta dal gennaio 2017 al dicembre 2024 ed emessi entro il 31 dicembre 2025, emessi dal Comune ed ancora non inviati alla riscossione coattiva (Ader), corrispondenti a crediti riportati in residui attivi;

Ritenuto opportuno applicare la definizione agevolata anche agli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'art.1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147, nonché agli omessi versamenti alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'Imu;

Esaminata la relazione redatta dalla Responsabile dell'Area Finanziaria, allegata al presente provvedimento, dalla quale emerge l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Esaminata la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" che si compone di n. 12 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

Parte I – Definizione agevolata entrate in riscossione coattiva

- o Oggetto del regolamento
- o Oggetto della definizione agevolata
- o Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
- o Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- o Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- o Rinuncia al contenzioso pendente

Parte II – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

- o Oggetto del regolamento
- o Oggetto della definizione agevolata
- o Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
- o Effetti della definizione agevolata
- o Entrata in vigore

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 emessi entro il 31 dicembre 2025 limitatamente alla disapplicazione della sanzione in

essi contenuta e di conseguenza di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- ✓ l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- ✓ l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- ✓ il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, depositato agli atti e reso con verbale n. 8 in data 24/04/2026, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tenutasi la seduta di Commissione consiliare all'interno della quale si sono dettagliatamente esaminati i contenuti della presente anche alla presenza del responsabile finanziario;

Udita la relazione dell'assessore Simonetta Saliera, il successivo dibattito e le dichiarazioni di voto, il tutto integralmente trascritto nel documento allegato al presente verbale;

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile Finanziario;

Visti i decreti legislativi n. 267/2000 e n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

Rilevato che il consigliere Luca D'Oristano, presente in aula a fasi alterne nel corso del dibattito, risulta assente al momento del voto che si svolge dunque alla presenza di n. 13 Consiglieri.

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 contrari (Zuffi, Galli, Feletti) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
3. Di approvare il *"Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199"* composto di n. 12 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante.



4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Pianoro.
5. Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza.
6. Di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Infine, in relazione all'urgenza, con ulteriore separata votazione palese riportante n. 13 voti favorevoli, il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Comune di Pianoro
Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI**

PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

PARTE II – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 8 – Oggetto del regolamento

Articolo 9 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 10 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 11 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 12 – Entrata in vigore

PARTE 1 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie IMU e TARI, non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da accertamenti esecutivi relativi ai periodi d'imposta dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale ed interessi e quelle maturate a titolo di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare dalla seguente fattispecie:

a) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025 non ancora inviato ad ADER (Agenzia delle Entrate - Riscossione).

3. Per le eventuali sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il 15 luglio 2026 (decorsi almeno sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente) comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale

dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il 15 ottobre 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 15 novembre 2026 ;

b) ovvero, versamento nel numero di 2 (due) rate, con scadenza al 15 novembre 2026 e la restante rata, di pari ammontare, con scadenza 15 dicembre 2026;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore;

3. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

3. Con riferimento agli accertamenti esecutivi sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026 mediante il versamento dell'imposta, interessi e spese di notifica a condizione che alla data di pagamento non sia stato ancora notificato altro atto di intimazione ad adempiere.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 15 novembre 2026 ovvero, mediante versamento di 2 (due) rate, con scadenza al 15 novembre 2026 e la restante rata, di pari ammontare, con scadenza 15 dicembre 2026;

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

PARTE II – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 8 – Oggetto del regolamento

1. I seguenti articoli disciplinano la definizione agevolata:
 - a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla **TARI** di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 - b) degli omessi versamenti alla data del 1° gennaio 2026 relativi all' **IMU**.

Articolo 9 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

-l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024 per Tari e Imu;

-l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2020 al 2024 per la Tari;

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa e interessi legali, con esclusioni di sanzioni nei termini di cui al successivo articolo 10, comma 2.

Articolo 10 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 9, il debitore manifesta al Comune, al concessionario o alla società in house, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 15 luglio 2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune, il concessionario o la società in house mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune, il concessionario o la società in house entro il 15 ottobre 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 15 novembre;

b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro 3.000 (tremila), versamento nel numero massimo di 2 (due) rate mensili, la prima con scadenza al 15 novembre 2026 e la restante rata, di pari ammontare, con scadenza 15 dicembre 2026;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune, il concessionario o la società in house indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 11 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in

cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione con delibera dichiarata immediatamente esecutiva.

**DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO****PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 14 DEL 20/04/2026**

| | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA | In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , parere: FAVOREVOLE | |
| | Pianoro, 27/04/2026 | IL RESPONSABILE DELL'AREA III FINANZIARIA Laura Ciancabilla |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| IL RESPONSABILE FINANZIARIO | In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , parere: FAVOREVOLE | |
| | Pianoro, 27/04/2026 | IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Laura Ciancabilla |



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ivano Santucci

Il Segretario Generale
Luca Laurenzano

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).